Allegato alla Deliberazione n. 248 del 12/06/2012

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1
Costituzione

Visto l'art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, recepita dalla Deliberazione n.112 del 22 marzo 2011, è costituito presso l'Azienda Asl 1 di Massa e Carrara, di seguito denominata Azienda, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato CUG).

Art. 2
Composizione

Il Comitato Unico di Garanzia è composto da 17 membri effettivi, di cui 8 designati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative e 8 designati dall'Amministrazione, più il Presidente, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs. 165/2001, nonché da due componenti supplenti di parte sindacale e da due componenti supplenti di parte aziendale; è garantita la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il Presidente del Comitato è stato designato dalla Direzione Aziendale; il Vice Presidente viene designato dal Presidente tra i componenti del Comitato nella prima seduta utile; il Segretario è stato nominato dall'Amministrazione. Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso poiché le ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio.

Art. 3
Durata in carica

Il Comitato Unico di Garanzia ha durata di quattro anni; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Il Presidente ed i Componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato successivo. I componenti delle due parti, nominati per reintegro nel corso del quadriennio, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Art. 4
Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori. Il Presidente è sostituito da un Vicepresidente. Il Vicepresidente, nominato tra i componenti del Comitato, collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta un componente del Comitato appositamente delegato dal Presidente.

Art. 5
Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria di norma almeno ogni bimestre presso gli uffici della Direzione Aziendale, salvo diverse necessità. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria su richiesta di almeno tre dei suoi componenti effettivi qualora lo ritenga necessario.
La convocazione ordinaria viene effettuata via E-mail almeno cinque giorni prima della data prescelta per la riunione.
La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 24 ore prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno. Se necessario Il Presidente rilascerà ai componenti attestato di avvenuta partecipazione.

Art. 6
Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne

tempestiva comunicazione, via mail, al segretario e provvedere ad informare il supplente corrispondente. Hanno diritto di voto i componenti titolari ed anche i componenti supplenti, quando presenti in sostituzione dei titolari. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni devono essere verbalizzate a cura del Segretario del CUG.
I componenti del Comitato debbono astenersi dalla partecipazione a riunioni del CUG in cui siano discussi argomenti concernenti interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado.Tale disposizione potrà essere sospesa in casi eccezionali solo in seguito a una motivata delibera da parte del CUG. Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Segretario è incaricato della stesura dei verbali, della loro corretta custodia e conservazione, nonché della conservazione dei documenti riguardanti le azioni del Comitato. I componenti possono far inserire a verbale dichiarazioni testuali ritenute essenziali per definire e distinguere la propria posizione**.**

Art. 7
Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso e al Direttore Generale. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro.
Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato e al Direttore Generale.

Art. 8
Sostituzione dei componenti

Al fine di garantire il corretto assolvimento dei compiti assegnati al CUG, in caso di dimissioni o decadenza di un componente, esso verrà integrato, dallo stesso organo di designazione, entro 30 giorni dal decorrere della vacanza. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte.

Art. 9
Modalità di funzionamento

Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 e alla Direttiva del 04/03/2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio.
Le sedute sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 10
Relazione annuale

Il Comitato predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte da trasmettere ai vertici dell'Azienda e alle OO.SS. firmatarie degli accordi nazionali di lavoro ai sensi della Direttiva Interministeriale.
Il Comitato inoltre ne garantisce la massima divulgazione con mezzi appropriati.

Art. 11
Obbligo riservatezza

Le azioni, le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere trattati nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza dei dati.

Art. 12
Compiti del comitato

Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine:
- all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;
- al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni;
- alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, nonché dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Al Comitato in particolare spettano le seguenti funzioni:

- formulare piani di azione positiva a favore dei lavoratori e promuovere misure idonee per favorire lo sviluppo lavorativo e professionale;
- promuovere e/o potenziare ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e diffusione della cultura delle pari opportunità;
- promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali, morali o psicologiche - mobbing;
- valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e formulare proposte e misure per la rimozione delle cause determinanti;
- promuovere azioni positive, indagini, ricerche, rivolte a favorire il benessere lavorativo ed individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i dipendenti;
- garantire adeguati flussi informativi per diffondere conoscenze ed esperienze inerenti l'azione del CUG, anche di altre amministrazioni;
- formulare pareri su progetti di riorganizzazione aziendale, piani di formazione del personale, struttura e flessibilità dell'orario di lavoro, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa, per gli aspetti di pertinenza;
- assolvere i compiti di verifica relativi a:

a) risultati delle azioni positive e di promozione intraprese in tema di pari opportunità e di promozione del benessere lavorativo;
b) esiti delle azioni di contrasto delle situazioni di violenza morale e psicologica sui luoghi di lavoro;
c) assenza di ogni forma di discriminazione diretta/indiretta, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro.

Il Comitato Unico di Garanzia è tenuto inoltre ad assolvere ad ogni altro compito attribuito da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali. Il Comitato, qualora ne ricorrano le condizioni, chiederà all'Azienda la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento delle attività di pertinenza.

Art. 13
Rapporti fra Comitato e Azienda

Il CUG esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.
Esso opera in stretto raccordo con la Direzione Aziendale, con la Direzione del Personale, con l'Ufficio Legale, con l'Ufficio del Contenzioso del lavoro, con il RSPP, con l'Ufficio Urpe, con l'OIV e con altre strutture aziendali pertinenti agli obiettivi del CUG.
L'amministrazione fornisce tutti i dati, le informazioni e le risorse necessarie a garantirne l'effettiva operatività e consulta, di norma, il CUG, preventivamente, ogni qual volta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza.
L'azienda provvede a realizzare un'apposita area del proprio sito web dedicata alle attività del CUG e alle comunicazioni fra CUG e dipendenti.

Art. 14
Collaborazioni e risorse

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato:
- collabora con la Consigliera Nazionale di Parità e con altri organismi individuati dalla direttiva 4/3/2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- promuove indagini, studi, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità.

Per le proprie funzioni si può avvalere della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzioni di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Si avvale, inoltre, delle strutture dell'Azienda in relazione alle loro competenze.

Art. 15
Rapporti tra CUG e contrattazione decentrata

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Azienda e OO.SS.
In occasione di questi incontri è prevista la partecipazione di un rappresentante del Comitato nominato dal CUG.

Art. 16
Approvazione e modifica regolamento

Per l'approvazione e modifica del regolamento è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 17
Norme transitorie e finali

Il presente regolamento viene adottato con delibera del Direttore Generale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Web aziendale.